

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Elena Dozio – Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente
Liviù Galloni - Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Informativa del mese di Settembre 2021

Di seguito vengono riportate le principali novità fiscali del periodo.

PROSSIMA DISMISSIONE DEI PIN INPS

Con il messaggio n. 2926 del 2021 l'Inps fa presente che entro il 30 settembre 2021 saranno dismessi tutti i PIN rilasciati dall'Istituto. Fino a tale data sarà consentito l'accesso ai servizi *on line* di rispettiva competenza mediante PIN con tutti i profili. A partire dal prossimo mese di ottobre sarà invece necessario utilizzare, alternativamente, le credenziali Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Si invitano i gentili Clienti a dotarsi quanto prima delle suddette credenziali.

ATTIVO IL *BONUS* ROTTAMAZIONE TV

A partire da lunedì 23 agosto 2021 i cittadini possono richiedere il *bonus* rottamazione tv per l'acquisto di televisori compatibili con il nuovo digitale terrestre. Il *bonus* consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro, rottamando apparecchi tv acquistati prima del 22 dicembre 2018 che non risultano più idonei ai nuovi *standard* tecnologici di trasmissione televisiva. A differenza del precedente incentivo, che rimane in vigore ed è pertanto cumulabile, il *bonus* rottamazione tv non prevede limiti di ISEE.

Il contributo può essere richiesto dal 23.8.2021 e fino al 31.12.2022, salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione tutti i residenti in Italia che, al momento della richiesta del contributo, sono intestatari del canone RAI (addebitato in bolletta o che corrispondono il canone mediante il modello F24), nonché le persone fisiche, residenti in Italia, che al 31.12.2020 risultino di età pari o superiore a 75 anni e, in quanto tali, siano esentati dal pagamento del canone RAI.

L'accesso all'agevolazione non è condizionato all'ammontare dell'ISEE.

APPARECCHIATURE OBSOLETE

Il riconoscimento del bonus è subordinato al corretto smaltimento dell'apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2.

PROCEDURA DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Lo smaltimento dell'apparecchio deve essere effettuato presso il venditore contestualmente all'atto di acquisto oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta, previa consegna del modulo (allegato

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

al DM 5.7.2021) con cui l'utente finale attesta il conferimento del bene, autocertifica la titolarità dell'abbonamento RAI e la non conformità dell'apparecchio TV (in quanto acquistato precedentemente al 22.12.2018). Tale modulo, controfirmato dal venditore o dall'addetto del centro di raccolta, va consegnato all'atto dell'acquisto del nuovo apparecchio, unitamente a una copia del documento di identità e del codice fiscale dell'acquirente, pena il mancato riconoscimento del beneficio.

Per applicare lo sconto il venditore è tenuto ad avvalersi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, mediante il quale deve trasmettere una comunicazione recante, a pena di inammissibilità:

- il codice fiscale del venditore;
- il codice fiscale e gli estremi del documento di identità dell'utente finale;
- i dati identificativi dell'apparecchio per consentirne la verifica di idoneità;
- il prezzo finale di vendita, comprensivo dell'IVA.

Ricevuta la comunicazione, l'Agenzia verifica i dati e comunica al venditore, mediante il rilascio di un'apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l'impossibilità ad applicarlo.

L'operazione è annullata laddove l'acquisto non si concluda o nel caso di restituzione dell'apparecchio da parte dell'utente finale.

CREDITO D'IMPOSTA PER IL VENDITORE

Lo sconto praticato dal venditore è recuperato dallo stesso mediante un apposito credito d'imposta:

- da indicare nella dichiarazione dei redditi;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, utilizzando il codice tributo "6927" istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 23.8.2021 n. 55, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione da parte del servizio telematico.

RINVIATO IL TERMINE PER L'INVIO DELLE DICHIARAZIONI DEI SOGGETTI CHE VOGLIONO AVVALERSI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

Con D.P.C.M. datato 6 settembre 2021 è stata prevista la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti che intendono trasmettere l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo fissata precedentemente al 10 settembre e ora stabilita nel prossimo 30 settembre 2021.

NUOVO RINVIO PER IL CODICE DELLA CRISI

È stato recentemente pubblicato in G.U. 202 del 24 agosto 2021 il D.L. 118/2021 che rinvia al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e altre misure urgenti per il risanamento aziendale. A fronte dell'aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, si prevedono i seguenti ordini di intervento:

- si stabilisce il rinvio al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa, per adeguarne gli istituti alla Direttiva 2019/1023;
- si modifica la Legge Fallimentare, con l'anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal Codice della crisi;
- si stabilisce il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l'efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel Codice della crisi d'impresa.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

SPESE SANITARIE – PRECOMPILAZIONE – ESTENSIONE DEI SOGGETTI TENUTI AL SISTEMA TS

Ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (modelli 730 e REDDITI PF), con il DM 16.7.2021, pubblicato sulla G.U. 3.8.2021 n. 184, sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione telematica al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche.

L'obbligo di invio telematico al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie viene esteso ai soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della Salute 9.8.2019, per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Sono inoltre tenuti all'invio dei dati i soggetti iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della L. 19.5.71 n. 403.

L'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei suddetti soggetti, si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall'1.1.2021.

OPERAZIONI VERSO SAN MARINO – FATTURA ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 5.8.2021 n. 211273, ha stabilito che per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche relative a cessioni di beni effettuate tra operatori residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino dovranno essere seguite le regole tecniche disciplinate dal provv. 30.4.2018 n. 89757.

DECORRENZA

Dall'1.10.2021 e fino al 30.6.2022, le fatture relative alle cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino potranno essere emesse e ricevute in formato analogico o elettronico mediante il Sistema di Interscambio (SdI), mentre dall'1.7.2022, salvi gli esoneri previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 12 del DL 34/2019 e art. 2 co. 2 del DM 21.6.2021), non potrà più essere utilizzato il formato cartaceo.

BONUS PUBBLICITA' – RIAPERTURA DEI TERMINI

Con il comunicato 31.8.2021, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha posticipato al periodo dall'1.10.2021 al 31.10.2021 la finestra temporale per la presentazione della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari 2021 (art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017, come modificato dal DL 73/2021, c.d. "Sostegni-bis").

NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE

Sulla base del DL "Sostegni-bis", era previsto che la comunicazione fosse presentata dall'1.9.2021 al 30.9.2021. A causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dal DL "Sostegni-bis", si è reso necessario posticipare il periodo di presentazione dall'1.10.2021 al 31.10.2021. Restano comunque valide le comunicazioni già presentate dall'1.3.2021 al 31.3.2021 (periodo previsto originariamente).

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

AGEVOLAZIONE SETTORE TESSILE E MODA

Con il DM 3.8.2021, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori, previste dall'art. 38-bis del DL 34/2020 e dalle relative disposizioni attuative.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione ai sensi di quanto previsto nell'allegato I al regolamento UE 17.6.2014 n. 651, operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, non quotate e che non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione.

Le imprese devono svolgere almeno una delle attività individuate dall'art. 5 co. 3 del DM 18.12.2020, come risultante dal codice attività ATECO "prevalente" comunicato al Registro delle imprese e rispettare una serie di requisiti formali da verificarsi alla data di presentazione della domanda.

PROGETTI AMMISSIBILI

Per accedere alle agevolazioni, le imprese che possono beneficiare delle agevolazioni devono presentare progetti di investimento appartenenti alle seguenti tipologie:

- progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design;
- progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni di processo produttivo;
- progetti finalizzati alla realizzazione e all'utilizzo di tessuti innovativi;
- progetti ispirati ai principi dell'economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all'utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;
- progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni digitali.

Tali progetti, inoltre, devono:

- essere realizzati dai soggetti beneficiari presso la propria sede operativa ubicata in Italia;
- prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a 50.000,00 euro e non superiori a 200.000,00 euro;
- essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, relative:

- all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
- ai brevetti, programmi informatici e licenze software;
- alla formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al 10% dell'importo del progetto;
- al capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di cui ai precedenti punti, motivate nella proposta progettuale e utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: materie prime, servizi necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa, godimento beni di terzi, personale impiegato nei progetti di investimento.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Le agevolazioni in esame sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, cioè secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ex art. 5 del D. Lgs. 123/98.

Le domande di agevolazione, compilate attraverso la piattaforma di Invitalia, possono essere presentate il 22.9.2021 dalle ore 12.00 fino alle ore 18.00 e nei successivi giorni, previa verifica della disponibilità dei fondi, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Se presentate prima del termine iniziale, le istanze non saranno prese in considerazione.

CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE IV TRIMESTRE 2020

Si ricorda che gli artt. 8 e 8-bis del DL 137/2020 hanno esteso il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL 34/2020:

- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;
- alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 1 al DL 137/2020;
- alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al DL 137/2020, che abbiano la sede operativa nelle cosiddette "zone rosse" individuate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020;
- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente (ma resta necessario il calo del fatturato, fatti salvi i soggetti esonerati).

APPLICABILITÀ ALLE SOLE IMPRESE

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta 562/2021, posto che gli artt. 8 e 8-bis del DL 137/2020 riservano espressamente il credito d'imposta, per l'ultimo trimestre 2020, alle "imprese", non possono accedere al beneficio per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 gli enti non commerciali che svolgano attività con i codici ATECO individuati dai suddetti allegati.

A nulla rileva, in questo contesto, il fatto che gli artt. 8 e 8-bis del DL Ristori rinviino "in quanto compatibili" alle disposizioni dell'art. 28 del DL 34/2020 (che, al co. 4, estende il credito agli enti non commerciali), atteso che il DL "Ristori" ha espressa-mente ridefinito il campo soggettivo di applicazione del credito per l'ultimo trimestre 2020, limitandolo alle "imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati" rispettivamente negli allegati 1 e 2.

CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI BANCARIE E SPESE POS

Con il provv. 6.8.2021 n. 211996, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (registratori telematici), ai fini della fruizione, da parte degli esercenti, dei crediti d'imposta previsti dagli artt. 22 co. 1-ter e 22-bis co. 1 del DL 124/2019 (introdotti dall'art. 11-bis co. 10 - 11 del DL 73/2021 convertito).

Nello specifico, viene previsto che i suddetti requisiti tecnici sono quelli stabiliti al paragrafo 2.1 dalle specifiche tecniche del provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 e successive modificazioni.

RICHIESTA DI ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE PER AUTONOMI

Con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021 l'Inps ha fornito le indicazioni in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, L. 178/2020, che ha previsto, per l'anno 2021, l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni Inps e alle Casse previdenziali professionali autonome.

L'Inps ha di recente comunicato che la presentazione della domanda di esonero dovrà avvenire **entro il prossimo 30 settembre 2021**.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

REQUISITI

Possono presentare istanza di esonero contributivo i soggetti di seguito riportati che risultino iscritti:

- a) alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO): gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- b) alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, e che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 917/1986 (Tuir);
- c) alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla L. 3/2018, già collocati in pensione (per i quali non sono richiesti requisiti).

Le condizioni per accedere al beneficio sono:

- reddito percepito nel periodo d'imposta 2019 non superiore a 50.000 euro. Fa fede quanto risulta nel quadro RR, mentre per coltivatori diretti, coloni e mezzadri rileva reddito risultante nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche riconducibile alle attività che comportano l'iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile;
- calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;

Questi due requisiti non devono essere rispettati dai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l'attività che comporta obbligo di iscrizione.

Inoltre, i potenziali beneficiari devono rispettare i seguenti ulteriori requisiti:

- non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
- regolarità contributiva (DURC con esito favorevole); la regolarità, così come previsto dal decreto Sostegni-bis, articolo 47-bis del D.L. 73/2021, sarà verificata a partire dal 1° novembre 2021, tenendo in considerazione tutti i versamenti effettuati fino al 31 ottobre 2021.

CONTRIBUZIONE ESONERABILE

In linea generale, la contribuzione oggetto di esonero riguarda quella di competenza dell'anno 2021, da versare con rate o acconti entro il 31.12.2021.

L'esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

L'importo complessivo dell'esonero, determinato secondo il numero dei beneficiari, dei mesi di attività, ecc., verrà comunicato dall'INPS a ciascun richiedente.

Tuttavia, la misura potrà subire riproporzionamenti nelle seguenti ipotesi: superamento del limite di spesa (1.500 milioni di euro per i lavoratori iscritti all'INPS); cessazioni di attività o lavoratori attivi aventi decorrenza successiva alla data del 30.9.2021 o comunicate successivamente a tale data; instaurazione di rapporti di lavoro subordinato nel 2021.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. La domanda deve essere presentata utilizzando i canali telematici presenti nei Cassetti previdenziali, mediante

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

le seguenti credenziali: PIN rilasciato dall'Inps, sia ordinario sia dispositivo; SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).

RINVIO ADOZIONE NUOVO TRACCIATO CORRISPETTIVI TELEMATICI

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7.9.2021 n. 228725 viene rinviato dall'1.10.2021 all'1.1.2022 il termine a partire dal quale diviene obbligatorio l'utilizzo del nuovo tracciato telematico per l'invio dei corrispettivi giornalieri (versione 7.0). Fino al 31.12.2021, perciò, sarà ancora utilizzabile la precedente versione del tracciato (6.0).

Il rinvio è disposto in ragione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 e tiene conto delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria.

In tal modo, infatti, i soggetti passivi IVA tenuti alla memorizzazione e alla trasmissione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D. Lgs. 127/2015 hanno a disposizione tre mesi aggiuntivi per l'adeguamento dei registratori telematici.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Legnano, 15 settembre 2021

Studio Giuliano